



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 3/2021

2. TURCHIA E DIRITTI DELLE DONNE: UN RAPPORTO COMPLESSO ALLA LUCE DI UN'ANALISI COMPARATA DEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA

1. Introduzione

Negli ultimi mesi il dibattito relativo alla tutela dei diritti umani in Turchia è diventato un argomento di sempre maggiore peso sul piano internazionale: oltre alle numerose denunce riguardanti gli attacchi e le violenze nei confronti di avvocati ed attivisti impegnati nella protezione dei diritti umani - ricordiamo, la scorsa estate, la tragica notizia della morte in carcere dell'avvocata [Ebru Tımtık](#), si è aggiunta la decisione del Governo turco di recedere dalla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che ha rianimato il dibattito sulla tutela dei diritti delle donne nel Paese.

Il contrasto alla violenza di genere e domestica rappresenta una delle priorità assolute nel processo di rafforzamento della tutela dei diritti delle donne e del loro *empowerment* nel quadro giuridico internazionale. Nelle [Agreed Conclusions](#) (E/CN.6/2021/L.3) della 65^a sessione della *Commission on the Status of the Women – CSW* delle Nazioni Unite, tenutasi dal 15 al 26 marzo 2021, si reitera l'impegno a «*Eliminate, prevent and respond to all forms of violence against women and girls in public and private spaces, through multisectoral and coordinated approaches to investigate, prosecute and punish the perpetrators of violence against women and girls [...] address the structural and underlying causes of violence against women and girls through enhanced prevention measures, research and strengthened coordination, monitoring and evaluation by, inter alia, encouraging awareness-raising activities, including through publicizing the societal and economic costs of violence, and working with local communities*».

In un recente [rapporto](#) l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla base di stime globali, ha evidenziato che una donna su tre – dunque, un numero pari a 736 milioni di donne – ha subito o subisce violenza fisica o sessuale da parte di un uomo. Questi dati rispecchiano una situazione già estremamente allarmante ben prima della pandemia di Covid-19. [UN Women](#) evidenzia come i dati emersi negli ultimi mesi, in concomitanza con la sempre più ampia diffusione della crisi sanitaria, riportino un numero crescente di denunce di violenza subite da donne, e in particolare di violenza domestica, alimentate anche dalle tensioni provocate dalla condizione di restrizione della libertà e conseguentemente dalla continua vicinanza a partner o familiari violenti.

In Turchia lo scenario non appare di certo diverso, come riporta anche UN Women in un [rapporto sull'impatto della pandemia](#) nel Paese. Secondo la Direzione per la Sicurezza di

Istanbul, si è avuto un aumento del 38,2% dei casi di violenza domestica comparando i mesi di marzo 2019 e 2020. Anche le Organizzazioni non governative specializzate nella lotta alla violenza contro le donne hanno confermato un aumento critico nei casi. Secondo la *Turkish Federation of Women's Association* l'aumento dei casi di violenza fisica sarebbe pari all'80%. Diversa l'opinione del Ministero dell'Interno turco, che ha invece dichiarato che dopo la diffusione della pandemia i casi di violenza si sono ridotti del 7%: tenendo in considerazione le difficoltà nel cercare aiuto nella fase delle chiusure e il tasso di denuncia da parte delle donne in Turchia che rimane attorno all'11%, appare chiaro che la situazione reale è decisamente più grave di quanto non si affermi per le vie ufficiali.

In questo preoccupante scenario, il 20 marzo 2021 il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, con il Decreto Presidenziale n. 3718 ha sancito ufficialmente il recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, con efficacia a partire dal 1° luglio 2021. Le motivazioni di tale deliberazione sono state diffuse in una nota del Governo turco in cui si spiega che la Convenzione di Istanbul opera quale strumento normativo che favorisce una "normalizzazione" dell'omosessualità e che sostiene la comunità LGBTIQ, dunque è incompatibile con i valori della società e della famiglia in Turchia.

2. L'applicazione della CEDAW in Turchia

Il più importante strumento normativo internazionale a tutela di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è rappresentato dalla [*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*](#) (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne) - CEDAW. Adottata nel 1979, aperta alla firma nel 1980 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, essa è considerata l'unico strumento giuridico internazionale che sviluppa una prospettiva complessa e globale in relazione al fenomeno della discriminazione contro le donne, introducendo misure che intendono realizzare l'uguaglianza di genere nella vita politica, economica, sociale e culturale. La Convenzione è stata altresì corredata da un [*Protocollo Opzionale*](#), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000, che prevede la possibilità di presentare, nei confronti degli Stati parti, comunicazioni di individui o di gruppi che si considerano vittime di violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione al competente Comitato di controllo.

Invero, l'attuazione della Convenzione, contemplata nella parte quinta del testo, è monitorata da tale organismo, il Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women - CEDAW*). Il Comitato CEDAW si compone di 23 esperti provenienti da tutto il mondo che hanno una approfondita conoscenza sulla tutela dei diritti delle donne. Gli Stati Parti sono obbligati a presentare regolarmente un Rapporto sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione, che viene esaminato dal Comitato; quest'ultimo, nella sua analisi, evidenzia aspetti critici e raccomandazioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni della Convenzione, formulando delle osservazioni conclusive.

La Turchia ha aderito alla CEDAW il 25 luglio 1985, ratificandola il 14 ottobre dello stesso anno, e rendendola esecutiva sul piano domestico a partire dal 19 gennaio 1986. In fase di ratifica erano state depositate presso il Segretariato delle Nazioni Unite una serie di riserve relative a [*disposizioni incompatibili con alcuni elementi del diritto di famiglia del Codice civile turco*](#), con particolare riferimento alla capacità giuridica delle donne, le responsabilità riguardanti i figli e la scelta del domicilio, del nome di famiglia, del lavoro e

dell'impiego, che però non erano mai state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale turca dopo la ratifica.

In dettaglio, il testo originario delle riserve richiama gli articoli della Convenzione relativi alle relazioni familiari, in particolare l'art. 15, paragrafi 2 e 4 (con riferimento alla parità tra uomo e donna di fronte la legge e l'uguaglianza relativa al diritto di circolazione) e l'art. 16, paragrafi 1 (c), (d), (f) e (g) (stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio; come genitori; in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori; stessi diritti personali del marito e della moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione), nonché l'art. 29, paragrafo 1, relativo alla risoluzione delle controversie.

Tali riserve, non effettivamente vincolanti sul piano del diritto interno, sono state poi ritirate nel settembre del 1999 in seguito all'inizio di una fase di rinnovamento del Codice civile, sostenuta anche su impulso del Comitato CEDAW nell'ambito dell'attività di monitoraggio periodico. Tra gli emendamenti introdotti è possibile annoverare la revisione nel 2001 dell'art. 41 della Costituzione turca, in cui si definisce la famiglia come un'entità "basata sull'uguaglianza tra i coniugi" e la conseguente abolizione della supremazia giuridica del marito (aggiungendo alla clausola "la famiglia è la base della società" la specifica che essa si basa sull'uguaglianza tra marito e moglie), o anche la revisione del maggio 2004 all'art. 10 della Costituzione in base alla quale lo Stato diviene responsabile sia nel garantire la non discriminazione tra donne e uomini sia nell'attuare le misure necessarie per raggiungere pari diritti e opportunità delle donne.

Il 26 novembre 2020 la Turchia ha trasmesso all'attenzione del Comitato CEDAW il suo [Ottavo Rapporto periodico](#), per la successiva discussione – nel quadro della 81^a Sessione virtuale del *Pre-Sessional Working Group* dell'organismo calendarizzata dal 5 al 9 luglio 2021. La Turchia, con espresso riferimento alle misure implementate a contrasto della violenza di genere, menziona espressamente la Legge n. 6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne ed il relativo regolamento di attuazione, che hanno introdotto misure per proteggere le donne, i bambini, i membri della famiglia e le vittime di *stalking*, che hanno subito la violenza o sono a rischio di violenza, e hanno permesso di perseguire e punire i colpevoli. Si tratta di una misura già accolta con favore dal Comitato CEDAW nelle sue osservazioni conclusive al Settimo Rapporto periodico, considerata positivamente anche dalla società civile, di cui si è però sempre 'denunciata' un'applicazione parziale. Sulla carta la Turchia inserisce nel documento un elenco nutrito di misure per il contrasto della violenza di genere e a supporto delle donne vittime di violenza: il Piano di Coordinamento per il contrasto alla violenza sulle donne (2020-2021), il terzo Piano d'azione nazionale sul contrasto alla violenza contro le donne (2016-2020), la creazione dei centri di prevenzione e monitoraggio (WPMCs) – istituiti in tutte le province con la Legge n. 6284, la messa in operatività delle Unità sulla violenza domestica ed il contrasto alla violenza di genere sotto la gestione della Direzione Generale per la sicurezza nel 2011. Perplessità suscita l'inclusione nel Rapporto del riferimento alla conclusione del «primo processo di valutazione del "Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica" (GREVIO)», aggiungendo «che la Turchia continua i suoi sforzi prendendo in considerazione le raccomandazioni del GREVIO».

Numerosi sono peraltro i rapporti trasmessi dalla società civile al *Pre-Sessional Working Group* in previsione dell'81^a Sessione del Comitato CEDAW.

L'[Association for Monitoring Equal Rights](#) evidenzia che la violenza contro le donne ha raggiunto livelli spaventosi nel Paese, con almeno 474 donne uccise nel 2019 e con un sistema

giudiziario che non riesce a perseguire i colpevoli, spesso concedendo uno sconto di pena sulla base di norme sociali come “l'onore” o “la disobbedienza ai mariti”. Le donne appartenenti alla comunità LGBTI+, specialmente le donne trans, sono vittime di forti discriminazioni e pressioni sociali in tutti i settori della loro vita, subendo violenze che troppo spesso, nonostante la denuncia, non determinano lo svolgimento di una indagine adeguata ed efficace.

L'ONG [*Peace&Security*](#) ricorda che il 20 marzo 2021 la Turchia ha depositato ufficialmente la nota di recesso dalla Convenzione di Istanbul e che le Nazioni Unite avevano espresso estrema preoccupazione, tenendo in considerazione l'allarmante dato per cui il 38% delle donne non sposate nel Paese ha subito violenza fisica e/o sessuale nel corso della vita. Nonostante i passi importanti nel Paese per prevenire la violenza delle donne e proteggere i loro diritti, si teme un forte peggioramento della situazione, anche a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, con particolare riferimento all'obbligo di rimanere a casa e dunque diventare più vulnerabili ed esposte a partner e familiari violenti. In Turchia persiste la radicata visione per cui le donne devono rimanere nei confini di ruoli prestabiliti, e pertanto la violenza domestica è considerata parte della vita coniugale, poiché gli uomini hanno il “dovere di disciplinare le donne”. La società civile descrive anche come i *media* diffondano messaggi sessisti e rafforzino una visione patriarcale dei rapporti, portando alla normalizzazione della violenza contro le donne in ambito familiare. Questa pervasiva cultura sessista ha contribuito a sottostimare pubblicamente il fenomeno della violenza nel Paese: si ritiene infatti che sia altissima la percentuale di donne che ha subito forme di violenza fisica e/o sessuale da parte di mariti o partner intimi e che non abbia denunciato l'accaduto. La decisione di non denunciare dipende da vari fattori: in molti casi le donne non sono in grado di denunciare perché esistono barriere linguistiche - soprattutto per le donne rifugiate o appartenenti a minoranze. È radicata anche la paura di essere emarginate o ripudiate: freno, questo, che diventa un forte fattore di inibizione nel caso in cui le vittime siano finanziariamente dipendenti dai propri familiari violenti.

L'organizzazione [*Maat for Peace, Development and Human Rights*](#), nelle sue raccomandazioni, evidenzia la particolare condizione delle donne curde, considerando che queste ultime subiscono forme di discriminazione e violenza di natura intersezionale. È importante assicurare che i funzionari delle forze dell'ordine che reiterano tali forme di abuso non rimangano impuniti e che venga attribuita loro la responsabilità dei crimini commessi.

Inoltre, con riferimento all'ambito giudiziario, l'organizzazione evidenzia la necessità che siano formulate sentenze realmente deterrenti: non è accettabile che i casi indicati come “omicidi di odio” o i crimini compiuti per un “cattivo comportamento della vittima” possano essere giustificati e quindi soggetti a pene meno severe.

La [*Volunteer Jurists Association*](#) evidenzia come nell'Ottavo Rapporto presentato dalla Turchia non vi sia alcun riferimento alla violenza politica subita dalle donne. Dopo il fallito tentativo di colpo di stato nel 2016, centinaia di migliaia di persone sono state incarcerate sulla base di accuse infondate di terrorismo. A ciò si è associata una violazione reiterata dei diritti umani, includendo ovviamente i diritti delle donne a non essere torturate, a non essere discriminate in base al sesso, al loro diritto alla libertà, ad una tutela adeguata alla salute, all'istruzione, a un giusto processo. Anche l'associazione ricorda il recesso dalla Convenzione di Istanbul, evidenziando che in tal modo si è completamente calpestata la protezione dei diritti delle donne, confermata da episodi inammissibili, dalla detenzione delle neomamme alla perquisizione delle donne al momento dell'ingresso nelle strutture di detenzione. Nonostante il fatto che tutte le forme di violenza siano proibite, compresa la violenza politica

sulle donne. Gli arresti e le detenzioni arbitrarie vengono utilizzati come strumento di coercizione, senza nessuna eccezione per le donne, considerate addirittura “vittime preferenziali” a causa della loro presunta vulnerabilità che le renderebbe molto più propense ad accettare le false accuse di terrorismo pur di proteggere i figli, i mariti o la propria dignità.

Appare allora chiaro che, per quanto l’Ottavo Rapporto presentato dalla Turchia illustri numerosi esempi e misure destinate alla tutela dei diritti delle donne, all’eliminazione delle discriminazioni e della violenza, la realtà dei fatti sembra essere rimasta la stessa dall’ultima fase di monitoraggio.

Con riferimento alle [Osservazioni conclusive del Comitato CEDAW al Settimo Rapporto](#) presentato dalla Turchia, pubblicate nel luglio 2016, in merito al contrasto alla violenza sulle donne, già si prendeva atto dell’adozione nel 2012 della citata Legge n. 6284, ma il Comitato notava con preoccupazione che questo strumento non criminalizza la violenza domestica in quanto tale e non include alcuna disposizione relativa al perseguimento o alla punizione degli autori. Ulteriore criticità era rilevata in ordine alla persistenza di una sistematica e diffusa violenza di genere contro le donne, compresa la violenza sessuale, la violenza psicologica e la privazione dell’accesso ai beni essenziali. Ancora, in linea con la Raccomandazione Generale n. 12 sulla violenza contro le donne e con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5.2 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sull’eliminazione di tutte le forme di violenza contro tutte le donne e le ragazze, si raccomandava alla Turchia di consolidare il proprio impegno per combattere la violenza di genere contro le donne, comprese le sue radicate cause culturali e sociali.

In questo contesto sistemico, in ultimo, vale la pena evidenziare che il problema relativo ad un vuoto di protezione delle donne dalle forme di violenza emerge anche dal rapporto sulla Turchia relativo del [terzo ciclo della Universal Periodic Review – UPR](#), a cui il Paese è stato sottoposto e che rappresenta un meccanismo unico che opera una revisione periodica della situazione dei diritti umani negli Stati membri delle Nazioni Unite. Nel [Rapporto governativo](#) (A/HRC/WG.6/35/TUR/1) presentato all’attenzione del Gruppo di Lavoro per la Revisione Periodica Universale sono presenti alcuni riferimenti a misure attuate per la lotta alla violenza di genere che tuttavia risultano poco articolati e superficiali: l’esecuzione del terzo Piano d’azione nazionale sul contrasto alla violenza contro le donne, la messa in operatività della *helpline* prevista dal Piano, l’incremento dei centri di accoglienza dedicati alle vittime di violenza, la realizzazione di *training* formativi per il personale di polizia, sanitario e giudiziario.

Nelle raccomandazioni contenute nel successivo [Report elaborato dal Gruppo di Lavoro](#) (A/HRC/44/14) appaiono invece numerosissimi riferimenti alla necessità di promuovere in maniera stabile e strutturata e di attuare misure concrete a supporto del contrasto alla violenza di genere. Una tra tutte la raccomandazione del Brasile che raccomanda di raddoppiare gli sforzi per contrastare la violenza di genere, includendo la garanzia di una giusta punizione anche nel caso dei c.d. delitti d’onore. Nella [lettera di accompagnamento](#) dell’Alto Commissario per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, indirizzata al Ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavuşoğlu, e che accompagna la conclusione dell’esame di revisione per la Turchia, si inserisce nelle raccomandazioni annesse uno specifico riferimento alla tutela generale dei diritti delle donne, evidenziando come siano necessari maggiori sforzi per contrastare la violenza di genere (sia a livello locale che nazionale), garantire una effettiva tutela giudiziaria delle vittime correlata alla criminalizzazione degli atti di violenza ed eliminare la giustificazione culturale a fondamento della commissione dei c.d. delitti d’onore.

3. Il recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul nella prospettiva onusiana

La [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#) (Convenzione di Istanbul) è stata aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che avevano partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all'adesione degli altri Stati non membri l'11 maggio 2011 ed è entrata in vigore il primo agosto 2014, dopo l'avvenuta ratifica da parte di 10 Stati. La Turchia ha firmato l'atto il giorno stesso della sua apertura alla firma ed ha proceduto con la ratifica il 14 marzo 2012.

La struttura della Convenzione poggia su quattro pilastri principali, a cui spesso ci si riferisce con l'abbreviazione delle "4P": prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate. Proprio la presenza di questo interconnesso sistema di azioni ha reso la Convenzione uno strumento regionale innovativo nel quadro della lotta alla violenza di genere.

Si specifica che, in considerazione dell'articolo 80 della Convenzione, gli Stati Parti possono procedere, in qualsiasi momento, alla denuncia – ossia a manifestare la volontà unilaterale di recedere dalla Convenzione – attraverso una notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

La Convenzione di Istanbul prevede la creazione di un meccanismo di monitoraggio che vigila sull'applicazione del dispositivo negli Stati Parti e che si compone di due principali organismi: un gruppo composto da quindici esperti indipendenti (Gruppo di esperti sulla violenza contro le donne e la violenza domestica - GREVIO), e un organo politico, il Comitato delle Parti, di cui sono membri i rappresentanti degli Stati Parti della Convenzione. Il gruppo di esperti fornisce raccomandazioni generali e contributi su elementi concettuali e tematiche inerenti alla Convenzione, mentre il Comitato delle Parti è incaricato di esaminare i rapporti di monitoraggio che il GREVIO produce e, conseguentemente, adotta raccomandazioni che sono trasmesse all'attenzione degli Stati Parti sottoposti all'esame.

Il [primo ciclo di monitoraggio da parte del GREVIO](#) è stato avviato nel 2016, includendo anche la partecipazione della Turchia. Nelle numerose pagine del [rapporto presentato da parte dello Stato turco](#), si pone in evidenza ed in maniera ricorrente l'attuazione della Legge n. 6284. In estrema sintesi, il GREVIO nel suo [Baseline Evaluation Report](#) rileva la presenza di un certo numero di fattori che minano gli sforzi delle autorità per prevenire e combattere la violenza contro le donne: ad esempio, una debole valutazione sistematica e approfondita delle politiche generali in termini di impatto potenziale sull'uguaglianza di genere e sulla violenza contro le donne, o la tendenza ad enfatizzare i ruoli tradizionali delle donne come madri e *caregiver*, reiterando gli stereotipi discriminatori riguardanti i ruoli e le responsabilità nella famiglia e nella società. Si aggiunge anche che è necessaria una più stretta cooperazione con le Organizzazioni non governative e la società civile in generale: tali attori sono costretti ad operare in condizioni sempre più restrittive nel Paese, con particolare riferimento a tutte le organizzazioni femministe indipendenti che hanno sempre sostenuto la Convenzione di Istanbul e i suoi principi. Il GREVIO sottolinea dunque l'urgente necessità di una garanzia piena per l'attività delle associazioni femministe, perché possano prosperare e cooperare con le autorità nello sviluppo e nella valutazione delle politiche.

Anche il GREVIO evidenzia che è necessario un allineamento delle pratiche dei tribunali agli *standard* della Convenzione, in un percorso che mira ad eliminare e proibire le “forme di giustificazione” storicamente e culturalmente utilizzate per gli atti di violenza contro le donne: il riferimento è sempre ai crimini d’onore. I diversi [Rapporti ombra](#) presentati da parte della società civile confermano una visione contraria a quella descritta dal Governo. Ad avviso degli attori non istituzionali, si è aperta la strada ad un regresso in termini di prevenzione e punizione della violenza contro le donne, eliminando l’evoluzione positiva promossa dai movimenti femministi in Turchia. In questo scenario le autorità reiterano convintamente la narrazione per cui uomini e donne sono diversi, predicando che le donne devono rimanere tra le mura domestiche (e incentivando anche misure e politiche a contrasto del controllo delle nascite), ed evidenziando che l’istituzione familiare sia più importante dello sviluppo di meccanismi di tutela contro la violenza sulle donne. Si conferma che l’agenda di governo dell’APK (*Adalet ve Kalkınma Partisi* – Partito della Giustizia e dello Sviluppo, a cui fa capo il Presidente Erdoğan) è sempre stata molto distante dall’impianto della Convenzione nella sua dimensione attuativa, proprio per la mancanza di una vera volontà politica.

A seguito dell’annuncio ufficiale del recesso dalla Convenzione, lo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, la Presidente del Comitato CEDAW ed altri esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, [hanno espresso profondo rammarico](#) per la decisione del Governo turco, che trasmette un pericoloso messaggio, la violenza contro le donne non è importante, con il rischio di incoraggiare i perpetratori e indebolire le misure per prevenirla. Gli esperti sostengono che in questo modo si metta in dubbio la protezione del benessere e la sicurezza delle donne, esponendole ad evidenti criticità in un momento storico in cui i dati sulla violenza contro le donne sono allarmanti in tutto il mondo. Nel contesto delle misure restrittive per il Covid-19, gli esperti hanno ribadito la palese evidenza dell’aumento del rischio in Turchia di violenza contro le donne, in particolare la violenza domestica, ed hanno ricordato che i dati a disposizione indicano un incremento dei femminicidi perpetrati nel Paese negli ultimi anni.

4. In conclusione

La decisione del Presidente turco di recedere dalla Convenzione di Istanbul rappresenta un atto emblematico, che rende palese quanto le forze conservatrici abbiano conquistato forza e potere nel Paese nell’ultimo decennio.

Nel 2011 la Convenzione di Istanbul è stata accolta come una grande conquista, uno strumento capace di riconoscere la violenza maschile contro le donne quale fenomeno strutturale e radicato, reiterato dalla cultura patriarcale dominante e non compatibile con la visione di parità e sostanziale uguaglianza tra donne e uomini. L’impianto innovativo della Convenzione impone agli Stati Parti di agire concretamente su stereotipi radicati e pregiudizi insiti nella società, al fine di invertire la tendenza ad alimentare una visione “tradizionale” dei ruoli di genere e livellare gli squilibri nelle relazioni di potere che pongono la donna al di sotto dell’uomo. Insieme alla CEDAW, essa rappresenta uno strumento normativo irrinunciabile per rafforzare l’*empowerment* femminile, la tutela delle donne e delle ragazze e la capacità di ascolto dei loro bisogni e della loro voce in ogni Paese che si definisca democratico.

Non riconoscere tale rilevanza alla Convenzione di Istanbul, dunque, significa indebolire ulteriormente una già difficile applicazione della CEDAW nel Paese e nutrire la politica più vicina ai fondamentalismi, alle tradizioni anacronistiche, a visioni conservatrici della vita e

degli equilibri familiari, non riconoscendo che la violenza maschile è un fenomeno strutturale e che le condotte violente costituiscono dei reati.

È chiara l'esistenza di una spaccatura interna in Turchia: la politica e la società civile, in particolare le associazioni e i gruppi femministi, viaggiano su due binari contrapposti. Ancora più chiaro - e non solo nel contesto turco - è che l'opposizione alla Convenzione di Istanbul, come anche la scarsa considerazione delle disposizioni relative al contrasto alla violenza di genere contenute nella CEDAW, nasce da un approccio *'top-down'* delle istituzioni - che dovrebbero garantire in modo omnicomprensivo diritti e libertà individuali e collettivi - e non è assolutamente condivisa dal basso, dalla società, che invece desidera una piena applicazione di tutti gli strumenti a garanzia dei diritti umani e un loro rafforzamento con l'obiettivo di tutelare le donne da ogni forma di violenza.

MARIELLA PAGLIUCA